



Atto Dirigenziale n° 698/2024

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 295/2024

OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 152/06 CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) DI CUI AL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE N. 7688 DEL 19/12/2014 E S.M.I. RILASCIATA AL GESTORE R.M.B. S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IPPC NEL COMUNE DI POLPENAZZE D/G (BS), VIA MONTECANALE, 3. CATEGORIA IPPC 5.1 LETTERA A), B), C), D), F) E 5.3 LETTERA A) I, II, III, IV, V E 5.3 LETTERA B) I, II, III, IV E 5.5 PUNTO I DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

word-wrap:break-word">

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02/05/2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18/12/2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e

- regolamento UE n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)";
- decreto ministeriale n. 22 del 14/02/2013, regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi non secondari (CSS)- Attuazione art. 184 – ter del d.lgs. 152/06;
- regolamento (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 21 aprile 2017 n. 6511 e s.m.i. relativa all'applicativo O.R.S.O.;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del consiglio SNPA n. 67 del 06/02/2020 e Delibera del consiglio SNPA n.156 del 23/02/2022);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- deliberazione di giunta regionale del 21/12/2020 n. X/4107 "determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020";
- deliberazione della Regione Lombardia n. XI/6408 del 23/05/2022 recante approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) "Piano verso l'economia circolare";

Premesso che la ditta R.M.B. S.p.A. con sede legale in comune di Polpenazze D/G, via Montecanale, 3 ed installazione in comune di Polpenazze D/G (BS), via Montecanale n. 3 è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento provinciale n. 7688 del 19.12.2014 e s.m.i.;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 37388 del 08.03.2021 Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a), con riferimento:
 - alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2018/1147, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (attività IPPC autorizzata n. 5.1 lettera a) b) c) d) f) e 5.3 lettera a) I, II, III, IV, V e 5.3 lettera b) I, II, III, IV e 5.5 punto I dell'allegato VIII alla parte II del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - alle disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA (delibera n. 67/2020 e 156/2022);
- con provvedimento provinciale n. 2321 dell'11/08/2022 avente per oggetto: "Rilascio dell'aggiornamento per riesame parziale per l'adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento rifiuti, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), con modifiche non sostanziali,

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 7688 del 19.12.2014 e s.m.i.” che ha rinviato a successivo atto il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ai nuovi criteri EoW “Caso per caso” (cessazione della qualifica di rifiuto);

- con provvedimento provinciale n. 3722 dell'01/12/2023 avente per oggetto: “rilascio dell'aggiornamento per riesame parziale per l'adeguamento alle BAT conclusions per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. A) dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) n. 7688 del 19/12/2014 e s.m.i. ...”, che ha rinviato:

- il riesame con valenza di rinnovo per l'adeguamento ai nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la necessità di acquisire approfondimenti sul quadro B anche in relazione a quanto riportato per ciascun capito 13 “conclusioni finali” del parere ARPA;

- l'autorizzazione alla gestione nei processi produttivi di ulteriori codici di rifiuti da destinarsi alla produzione di EoW caso per caso e già inseriti nel parere obbligatorio e vincolante di ARPA alla conclusione del riesame con valenza di rinnovo;

Rilevato che:

- il Gestore con nota registrata al P.G. prov. con i n. 67505 del 05/04/2023 e n. 67770-67772-67775 del 06/04/2023 ha comunicato l'intenzione di apportare le modifiche non sostanziali consistenti in:

- gestione di nuovi rifiuti identificati dai codici EER 020402 – 060503 – 100212 -100214 destinati esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13) recupero (R12-R5) per la produzione di EoW impiegate nell'ambito del ciclo produttivo del cemento, di laterizi o di manufatti in ceramica;

- ripristino dell'operazione R5 per i rifiuti identificati dai codici EER 010413 – 100215 – 101311 - 101314 – 170101 – 190814, autorizzati nei provvedimenti AIA n. 5078/2007, n. 3544/2011 e n. 7688/2014.

- il Gestore ha integrato la documentazione necessaria al riesame delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto con documentazione registrata ai P.G. prov. con il n. 174343 del 18/09/2023 e P.G. prov. n. 243926 del 28/12/2023;

Dato Atto che il presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali raggruppa in un unico provvedimento i contenuti dei riesami parziali di cui ai provvedimenti provinciali n. 2321 dell'11/08/2022 e n. 3722 dell'01/12/2023 ed aggiorna le condizioni, i criteri e le prescrizioni per la produzione di EoW caso per caso alle disposizioni dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 ed al parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente mappali n. 1818 – 1831 –5069 –6447 – 6488 – 6808 del Fg. n. 11 della mappa catastale del comune di Polpenazze D/G e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica:

- mappali n. 1818 -1831-5069- 6447 - 6488 – 6808 (quasi totalità) – 6811 - 6826 “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva”;

- mapp.le 6808 restante parte (su tale parte del mappale non esiste alcun impianto produttivo dell'installazione) “Ambiti di salvaguardia / Aree di mitigazione”;

- considerando il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione della Regione Lombardia n. XI/6408 del 23/05/2022 e s.m.i., il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Preso Atto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;

- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”;

- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01160465302736;

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 7688 del 19.12.2014 e s.m.i.” che ha rinviato a successivo atto il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ai nuovi criteri EoW “Caso per caso” (cessazione della qualifica di rifiuto);

- con provvedimento provinciale n. 3722 dell'01/12/2023 avente per oggetto: “rilascio dell'aggiornamento per riesame parziale per l'adeguamento alle BAT conclusions per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. A) dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) n. 7688 del 19/12/2014 e s.m.i.”, che ha rinviato:

- il riesame con valenza di rinnovo per l'adeguamento ai nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la necessità di acquisire approfondimenti sul quadro B anche in relazione a quanto riportato per ciascun capito 13 “conclusioni finali” del parere ARPA;

- l'autorizzazione alla gestione nei processi produttivi di ulteriori codici di rifiuti da destinarsi alla produzione di EoW caso per caso e già inseriti nel parere obbligatorio e vincolante di ARPA alla conclusione del riesame con valenza di rinnovo;

Rilevato che:

- il Gestore con nota registrata al P.G. prov. con i n. 67505 del 05/04/2023 e n. 67770-67772-67775 del 06/04/2023 ha comunicato l'intenzione di apportare le modifiche non sostanziali consistenti in:

- gestione di nuovi rifiuti identificati dai codici EER 020402 – 060503 – 100212 -100214 destinati esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13) recupero (R12-R5) per la produzione di EoW impiegate nell'ambito del ciclo produttivo del cemento, di laterizi o di

Per richiedere la documentazione completa, inviare una mail a commerciale@rmbspa.com

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente mappali n. 1818 – 1831 – 5069 – 6447 – 6488 – 6808 del Fg. n. 11 della mappa catastale del comune di Polpenazze D/G e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica:

- mappali n. 1818 -1831-5069- 6447 - 6488 – 6808 (quasi totalità) – 6811 - 6826 “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva”;

- mapp.le 6808 restante parte (su tale parte del mappale non esiste alcun impianto produttivo dell'installazione) “Ambiti di salvaguardia / Aree di mitigazione”;

- considerando il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione della Regione Lombardia n. XI/6408 del 23/05/2022 e s.m.i., il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Preso Atto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;

- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”;

- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01160465302736;